

MODIFICHE APPORTATE ALLA LEGGE REGIONALE N 28 /2005

(Codice del commercio) DALLA LEGGE REGIONALE N 34/2007

Approvata dal Consiglio Regionale il 29 maggio 2007, con
atto n.ro 21/2007)

(Proposta dalla Giunta Regionale del 19 marzo 2007, fatta
propria dal Consiglio Regionale il 22 marzo 2007, assegnata
alla terza Commissione, ed approvata dalla stessa il 29.05.2007)

A P P U N T I

Luglio 2007

Gianfranco Cardosi

La legge regionale n 28 del 7 febbraio 2005, con la quale è stato approvato il codice del commercio, è stata modificata ed integrata, di recente, dalla legge regionale n 34 /2007.

Scopo di questi “ appunti” è quello di evidenziare le modifiche e le integrazioni che hanno interessato le seguenti parti del codice regionale:

- a) vendita di quotidiani e periodici;
- b) commercio su aree pubbliche;
- c) distribuzione di carburanti .

A) LA VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI. (Articoli dal 23 al 28)

Gli articoli del codice che disciplinano la vendita di quotidiani e periodici – articoli dal 23 al 28 – sono stati in gran parte modificati ed integrati dalla legge 34.
Vediamo, nel dettaglio, le modifiche:

Articolo 23 (Definizioni)

Nessuna modifica.

Articolo 24 (Punti di vendita esclusivi)

Vi è stato inserito, dall’art 11 della LR 37 , il comma 2-bis, in base al quale l’autorizzazione rilasciata per la vendita di quotidiani e periodici, in un esercizio non esclusivo, in connessione con l’esercizio di una delle seguenti attività:

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) impianto per la distribuzione di carburanti, con superficie non inferiore a 1000 mq;
- c) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- d) medie strutture di vendita con una superficie non inferiore a 700 mq;
- e) grandi strutture di vendita;
- f) esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri prodotti editoriali ed equiparati, con una superficie di vendita non inferiore a 120 mq,
- g) esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento a periodici di identica specializzazione

non può essere ceduta separatamente dal titolo che abilita a gestire una delle attività sopra indicate alle lettere dalla a) alla g). Ciò significa che l’attività di vendita dei quotidiani e periodici segue sempre le sorti giuridiche della attività commerciale alla quale inerisce. Così, ad esempio, cedendo a terzi un bar, con annessa vendita di giornali e riviste, si cede anche l’attività relativa a quest’ultima attività.

Effetti pratici della integrazione:

Il titolare di un punto di vendita classificato come “non esclusivo” , non può cedere a terzi soltanto l’attività di vendita di giornali e riviste , perché la trasferiscano altrove

Articolo 25 (Esercizio dell'attività)

L'articolo è stato modificato dall'art 12 della LR 34, nel modo seguente:

comma 4:

vi è stata sostituita la dicitura “ piano comunale” di localizzazione” con la dicitura “ programmazione comunale”. Non si parla più , quindi, di piano, ma di programmazione. Tenendo conto che il piano altro non era che lo sviluppo programmato del settore, ci rendiamo conto che, in concreto, nulla cambia , rispetto al passato, per i Comuni .

E' stato aggiunto un comma – il comma 4 bis- che abilita il titolare di un punto vendita, esclusivo o meno, di quotidiani e periodici, a vendere anche “caramelle, confetti,cioccolatini, gomme da masticare e simili “, senza essere in possesso, per questo, dei requisiti professionali di cui all'art 14, comma 1, lettera a) , della LR n 28 (Codice del commercio). Questa possibilità offerta all'edicolante, potrà avere dei riflessi in materia di orario di attività, in quanto si ritiene che se si arrivasse a connotare un'edicola come “ esercizio specializzato” per la vendita anche di uno solo di detti prodotti, scatterebbe la disposizione speciale ,in tema di orario, prevista dall'art 86 del codice, che riguarda , appunto, gli esercizi specializzati nella vendita di determinati prodotti (pasticcerie, rosticcerie, gelaterie, gastronomie ecc. Come capita spesso di notare, i miracoli interpretativi sono sempre possibili nel nostro Paese!

Ad avviso di chi scrive questi scarni “appunti” , la disparità di trattamento tra l'edicolante che vende caramelle e cioccolatini ed un venditore ambulante che vende su area pubblica gli stessi prodotti, specie se il chiosco- edicola è posizionato su un'area pubblica, è di tutta evidenza ,tenuto conto che, all'ambulante, il requisito professionale viene richiesto .Se la giustificazione è che... il fenomeno della vendita di caramelle e cioccolatini nell'edicola è cosa di poco conto... allora si preferisce tacere , senza far commenti!

Effetto delle integrazioni:

Il titolare di u esercizio abilitato alla vendita di quotidiani e periodici può essere autorizzato a vendere anche caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, senza essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art 14 del codice del commercio. La comunicazione COM 1 si ritiene comunque che debba essere fatta, e se SI opera in un chiosco od altra struttura su area pubblica, debba essere richiesta l'autorizzazione per la vendita di detti prodotti dolciari su area pubblica. In caso di concessione di suolo pubblico, per operarvi , si ritiene necessario che il Comune, nell'atto con il quale concede l'area, precisi che il concessionario può vendere, oltre ai quotidiani e periodici, anche altri prodotti quali.....(vanno precisati.....).

Articolo 26 (Esenzione dall'autorizzazione)

L'unica aggiunta inserita nel testo di questo articolo, dall'art 13 della LR n 34, riguarda la liberalizzazione della vendita di quotidiani e periodici negli empori polifunzionali, costituiti ai sensi dell'art 20 del codice del commercio, che sono quelli che svolgono, in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, anche altri servizi di interesse per la collettività, secondo modalità e condizioni stabilite dal Comune.

Effetti della integrazione:

Si è estesa la possibilità di vendita di quotidiani e periodici anche agli empori polifunzionali, senza necessità di dover chiedere, per questo, l'autorizzazione.

Art 27 (Indirizzi regionali)

L'originario articolo 27 del codice prevedeva l'obbligo, per la Regione, di emanare direttive, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge, al fine di assicurare un livello ottimale di vendita dei prodotti editoriali.

La previsione è stata interamente sostituita con l'individuazione, operata con l'art 14 della legge 34, dei seguenti "indirizzi per la programmazione":

- a) articolazione equilibrata del sistema di vendita, con particolare attenzione all'adeguatezza della rete rispetto ad andamento demografico, dinamiche dei consumi e flussi turistici;
- b) qualificazione, sviluppo e migliore funzionalità della rete di vendita in funzione del miglioramento del servizio da rendere al consumatore;
- c) incremento della distribuzione nelle zone carenti di servizio, con particolare attenzione ai centri minori ed alle aree montane e rurali;
- d) salvaguardia dei livelli quantitativi e qualitativi di occupazione del settore;
- e) sviluppo di nuove funzioni della rete di vendita, al fine della promozione turistica e culturale del territorio;
- f) esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio.

Effetti della modifica :

"Gli indirizzi" di cui sopra alle lettere dalla a) alla f), diventeranno operativi con l'entrata in vigore della LR 34 e, pertanto, non ci sarà più da attendere l'emanazione di ulteriori direttive da parte della Regione, come avveniva in passato .

Nessuna vana attesa, pertanto, da parte dei Comuni (come accade per acconciatori, estetiste ecc) che così potranno subito programmare il settore, dopo che è entrata in vigore la LR 37.

Articolo 28 (Piano / Programma comunale.)

Nell'originario articolo 28, costituito da tre commi, si parlava di " direttive" regionali e di " piano comunale", da adottare previa concertazione con le associazioni degli editori, dei distributori, le organizzazioni sindacali dei rivenditori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.

Nella nuova stesura data all'articolo 28 dall'art 15 della LR 34, ai fini della concertazione non sono più previste, espressamente, " le associazioni degli editori, dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori" e , in loro vece, sono indicati, quali soggetti da chiamare alla concertazione " le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore". Sono invece rimaste indicate, come nella originaria stesura dell'articolo, " le associazioni dei consumatori".

Tra gli elementi di novità contenuti nella nuova stesura dell'articolo , occorre ricordare che " il piano comunale" è stato sostituito dalla " programmazione comunale" e le " direttive regionali" dagli " indirizzi regionali".

Effetti della modifica:

Cambiano i soggetti per la concertazione che, d'ora in poi, dovrà essere fatta con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi; sindacali dei lavoratori del settore, e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.

Si segnala l'opportunità che il Comune fissi un elenco delle rappresentanze maggiormente rappresentative a livello locale (o provinciale ? da decidere dal Comune), da convocare per la concertazione, in modo da evitare di convocare soggetti diversi, secondo cosa viene concertato.

La vendita di quotidiani e periodici si ritiene interessata anche dalla normativa regionale di cui agli articoli 75, 85, 86, 106, 111 bis e 113 , del codice, che sono stati modificati ed integrati dalla LR 34.

Esaminiamo la particolarità delle modifiche ed integrazioni che hanno interessato ciascuno di detti articoli, per la parte che riguarda la vendita dei giornali.

Art 75 (Affidamento di reparto)

In un esercizio non esclusivo si ritiene che il reparto di vendita dei quotidiani e periodici possa essere affidato in gestione a terzi ; altrettanto potrebbe accadere in un esercizio esclusivo nel quale il titolare decida di affidare a terzi , ad esempio, il reparto vendita delle riviste.

Il nuovo articolo della legge 75 prevede che il “ titolare “ dell'esercizio, venga definito come “ dante causa “ e che il gestore, oltre agli obblighi, già previsti in passato, di mantenere i livelli occupazionali in atto e rispettare il contratto collettivo di lavoro , debba rispettare “ i contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”

Articolo 85 (pubblicità degli orari)

La integrazione inserita nell'articolo dalla legge 34 prevede l'obbligo di pubblicizzazione degli orari anche per gli esercizi di vendita dei giornali, che prima ne erano esclusi.

Articolo 106 (decadenza della autorizzazione d'esercizio)

In base alla integrazione introdotta nell'articolo dalla LR 34, il periodo di sospensione dell'attività superiore ad un anno che causa la decadenza dell'autorizzazione d'esercizio, può essere prorogato in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine.

Articolo 111-bis (Decorrenza delle nuove disposizioni)

L'articolo 111 bis, aggiunto al codice, prevede che le disposizioni relative alla stampa quotidiana e periodica si applichino a decorrere dal 1 luglio 2007 e che dalla stessa data sono abrogate:

- a) la legge regionale n 61/1982;
- b) la legge regionale n 48/1991.

Articolo 113 (disapplicazione di norme statali)

Dalla data del 1 luglio 2007 cessano di avere applicazione nella Regione Toscana:

- a) gli articoli 1, 2, 3, e 6 del d lgs 170/2001.

B) COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.
(Articoli dal 29 al 40)

Nella legge regionale 28/2005, la materia del commercio su aree pubbliche è racchiusa in 12 articoli, dal 29 al 40. Di detti 12 articoli, ben 7 sono stati modificati ed integrati dalla LR n 34. Esaminando dette modifiche ed integrazioni, si rileva quanto segue:

Articolo 29 (Definizioni)

Alla lettera c), del comma 1, l'originaria e assai generica previsione del " Comune", quale ente che determina il giorno (od i giorni) di svolgimento dei mercati , è stata sostituita da un principio che demanda ad una specifica " disposizione" da inserire nel piano comunale, la disciplina della materia. Non più., quindi, il Comune in genere, che adotta il provvedimento (si è discusso molto, in passato, a chi attribuire la competenza: Sindaco; dirigente del settore; ecc), ma la codificazione di una specifica norma di piano.

Il " mercato straordinario", come definito nella LR 28, identificava una " edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi".

La nuova definizione data all'istituto dall'art 16 della LR 34, prevede che il regolamento comunale di settore, possa disporre anche la riassegnazione di posteggi, con il rischio, non del tutto ipotetico, che l'edizione straordinaria si svolga anche con operatori del tutto nuovi rispetto a quelli che costituiscono l'organico del mercato.

Effetti della modifica:

Il Comune può, nel regolamento per il commercio su aree pubbliche, stabilire di organizzare un mercato straordinario, riassegnando , per l'occasione, tutti i posteggi, con apposita graduatoria, nella quale, in ipotesi, potrebbero anche non rientrare i titolari di posteggio nel mercato ordinario che si intende riproporre come " straordinario".

Ci sembra questa la via maestra per esportare i mercati. Un comune, infatti, potrebbe indire un mercato straordinario, ammettendovi, guarda caso, tutti quelli che l'hanno richiesto, inventando qualche requisito di partecipazione.....In Italia, in questo, la fantasia non manca certamente, sol che si pensi che si sono potuti esportare i mercati, anche confliggendo con normative, chiare ed esplicite, vigenti, ed alle varie iniziative per il rilancio dei centri storici, con l'effettuazione di mercatini detti multietnici, dove di etnie, oltre quelle locali, che si trovano tutti i giorni nei mercati tradizionali, se ne vedono ben poche.

Articolo 30 (Tipologie di commercio su aree pubbliche)

Nessuna modifica

Articolo 31 (Esercizio dell'attività)

La nuova versione data a questo articolo, dall'art 17 della LR 34, prevede che l'autorizzazione amministrativa originariamente prevista per entrambe le forme di commercio su aree pubbliche:

- a) itinerante
- b) a posto fisso

permanga soltanto per il posto fisso, mentre l'esercizio del commercio in forma itinerante è assoggettato a dichiarazione di inizio di attività.

E' previsto, sempre nella nuova stesura dell'articolo, che la Regione definisca, nel proprio regolamento, i contenuti sia della domanda di autorizzazione che della dichiarazione di inizio di attività.

Effetto della modifica:

E' stato introdotto , per il commercio esercitato in forma itinerante, l'istituto della DIA ad effetto immediato. Questo ci sembra giusto e logico, tenuto conto di quanto accade nel commercio al dettaglio di vicinato , nei pubblici esercizi, per i parrucchieri, per gli accompagnatori turistici, le guide, ecc.

Per i modelli da utilizzare , occorre attendere che la Regione li approvi con il regolamento che deve emanare. Nel frattempo si ritiene che il Comune debba continuare ad utilizzare quelli attualmente in uso, senza farsi attirare dal richiamo di chi propone modelli..... miracolosi. Il " modello" non fa miracoli. L'importante che chi chiede o dichiara, indichi tutto quello che il Comune ritiene necessario che sia indicato, sulla base dei propri regolamenti sul procedimento.

Articolo 32 (autorizzazione mediante l'utilizzo del posteggio)

Nessuna modifica

Articolo 33 (Concessioni temporanee di posteggio)

Nessuna modifica

Articolo 34 (Assegnazioni dei posteggi)

Con un comma 4 bis, aggiunto all'originario testo del codice dall'art 18 della LR 34, si puntualizza il sistema di registrazione delle presenze dei singoli operatori nei mercati e nelle fiere, prevedendo che l'operazione venga effettuata " dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativi di cui è titolare"

E' necessario, pertanto:

- un incarico del Comune ai soggetti abilitati ad effettuare le registrazioni delle presenze;
- la predisposizione di appositi registri o tabulati, da compilare anche con sistema elettronico;
- la modalità di conservazione degli originali dei registri ed un sistema, chiaro e trasparente, di pubblicizzazione del quadro delle presenze, nel rispetto della privacy.

Effetto della integrazione:

Si è introdotto un meccanismo standard per la registrazione delle presenze che, onestamente, ci sembra alquanto invasivo delle competenze regolamentari del Comune. La fortuna (ovviamente per il Comune) è che non sono previste sanzioni per chi non adempie al formalismo regionale e stabilisce, nell'ambito della propria autonomia, dei sistemi, sicuri e trasparenti, da pubblicizzare, per registrare dette presenze.

Comunque, nel proprio regolamento sulle aree pubbliche, il Comune deve precisare le modalità di registrazione, conservazione e pubblicizzazione delle presenze in mercati e fiere, compreso il meccanismo di cancellazione automatica per chi non si presenta, da anni, né chiedendo di essere inserito in graduatoria né alla spunta o sorteggio che dir si voglia.

Articolo 35 (Autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante)

L'originario articolo 35 della LR 28 prevedeva:

- il rilascio di una autorizzazione amministrativa per l'esercizio della attività;
- un termine, non superiore a 90 giorni, per il formarsi del silenzio-assenso;
- che l'autorizzazione abilitata anche:
 - a) vendere al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura e di trattenimento e svago;
 - b) ad esercitare l'attività anche nei posteggi occasionalmente liberi, nei mercati e fuori mercato;
 - c) alla partecipazione alle fiere.
- che ad uno stesso soggetto non poteva essere rilasciata più di una autorizzazione itinerante, fatta salva la facoltà di subentrare nella titolarità di autorizzazioni già esistenti.

Nella nuova stesura data all'art 35, dall'art 19 della l 34, è stabilito:

- che la formale autorizzazione amministrativa sia sostituita da una DIA, ad effetto immediato;
- che l'attività di vendita di prodotti alimentari sia soggetta al rispetto alle disposizioni previste dal d p g r n 40/R/2006, di recepimento del Reg CE 852/2004;
- che la DIA abiliti anche ad effettuare le tre forme o modalità di commercio di cui alle sopra indicate lettere a) b) e c).

Non è più previsto che “ ad uno stesso soggetto non possa essere rilasciata più di una autorizzazione, fatta salva la facoltà di subentrare”. Viene meno, pertanto, il divieto di pluri-titolarità di abilitazioni alle vendita .

Effetti della riforma:

Introduzione , per il commercio itinerante, del meccanismo della DIA ad effetto immediato. con conseguente superamento del meccanismo del silenzio assenso.

Eliminazione del vincolo delle titolarità di una sola autorizzazione, salve le ipotesi di subingresso.

Articolo 36 (Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari)

Il previgente articolo 36 del codice prevedeva, per la vendita di prodotti alimentari su area pubblica, il rilascio di una apposita autorizzazione amministrativa che consentiva anche il consumo immediato del prodotto, a condizione che fosse escluso il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.

L'abilitazione alla somministrazione andava annotata sull'autorizzazione e l'attività doveva essere esercitata nel rispetto della vigente normativa igienico- sanitaria.

Il nuovo testo del codice, come riformulato dall'art 20 della L 34, ha introdotto in materia le seguenti novità:

- il termine “ autorizzazione “ è stato sostituito da “ titolo abilitativo all'esercizio”;

- si è previsto che il titolare del “ titolo abilitativo “ per effettuare la somministrazione debba essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per la vendita e somministrazione dei prodotti alimentari.
- il riferimento, generico, alla vigente normativa igienico- sanitaria, è stato sostituito con il richiamo alle disposizioni previste dal d p g r n 40/R72006 di recepimento del Reg CE 852/2004
 - è ammesso il “ servizio di somministrazione” a condizione che “ non sia assistito”

Effetti delle modifiche introdotte:

Possibilità di somministrare su aree pubbliche anche con l’ utilizzo di attrezzature, senza effettuare, comunque , un “ servizio assistito di somministrazione “ e previa notifica all’ ASL dei requisiti igienico sanitari , ai sensi del Reg CE 852.

Articolo 37 (fiere e fiere promozionali)

L’ art 21 della LR 34 ha sostituito la parola ” autorizzazione”, che figurava nel previgente art 37 del codice del commercio, con il termine “ abilitazione” lasciando, per il resto, il testo dell’ articolo invariato.

Articolo 38 (Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere)

Invariato.

Articolo 39 (Esercizio dell’ attività in assenza del titolare)

L’ articolo in riferimento è stato così modificato dall’ art 22 della LR 34:

comma 1:

- il termine “ autorizzazione” sostituito con “ titolo abilitativo”,
- la collaborazione non è più limitata ai “ collaboratori familiari” ma è estesa ai “ collaboratori in genere”;
- non è più richiesto, nel collaboratore, il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui agli articoli 13 e 14 del codice del commercio;
- la dicitura “ dichiarazione sostitutiva” , è stata sostituita con il richiamo al DPR 445/2000.

Effetti della riforma:

Per l’ esercizio dell’ attività, in sostituzione del titolare, basta essere un suo dipendente o collaboratore. Il rapporto con il titolare deve essere autocertificato ai sensi del DPR 445/2000, specificando la natura del rapporto stesso. Lavoro subordinato? Associato in partecipazione ? Apprendista? Collaboratore familiare; ecc, ecc.

Non sono più citati espressamente gli articoli 13 e 14 del codice del commercio che richiedono, per ‘esercizio dell’ attività, il possesso dei requisiti di onorabilità (art 13), e per vendere e somministrare prodotti alimentari, specifici requisiti di professionalità (art 14), a tutela della sicurezza pubblica , intesa sotto il profilo della sicurezza, manipolazione ed igiene in genere, del prodotto alimentare, sia fresco che congelato , che cotto e, quindi, pronto per il consumo.

Comunque sia, il richiamo ai principi generali contenuti in detti articoli 13 e 14, anche se non espressamente citati, ci sembra implicito. Anzi, come tecnica legislativa, ci sembra preferibile aver tolto l'espresso richiamo a detti articoli.

Articolo 40 (Piano e regolamento comunale)

Invariato

Il commercio su aree pubbliche è interessato anche delle modifiche introdotte dalla LR 34/2007, agli articoli 71, 77, 95, 104, 108 e 111 bis del codice, che analizziamo.

Articolo 71 (Sospensione volontaria dell'attività di commercio)

La nuova formulazione dell'articolo assunta a seguito della integrazione apportata dalla LR 34, prevede che le ipotesi di sospensione di attività che non provocano la decadenza del titolo – malattia; gravidanza e puerperio; assistenza a figli minori , ecc, valgano anche per le società di persone qualora dette cause riguardino tutti i soci.

Articolo 77 (Subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche)

Nel testo del nuovo articolo 77 del codice il termine “ autorizzazione” è stato sostituito con “ titolo abilitativo “ e non vi figura più il vecchio comma 2 che così disponeva “ Il subingresso in un'autorizzazione al commercio in forma itinerante...è comunicato dal subentrante al Comune in cui ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale (se società) “.

Articolo 96 (Vendite promozionali)

Nella nuova versione dell'articolo, vengono definite le vendite promozionali , con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto, prevedendo che le merci offerte in promozione debbano essere distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie.

Nella nuova stesura dell'articolo non figurano più le seguenti previsioni:

- dal primo comma è scomparsa la dicitura “ per periodi di tempo limitati” per cui le vendite promozionali non hanno più limiti temporali, al di fuori di quelli previsti al comma 2;

- non è più previsto che non possano svolgersi nei periodi delle vendite di fine stagione e nei trenta giorni che li precedono ma, più semplicemente, che non possano svolgersi “ nei trenta giorni precedenti le vendite di fine stagione “.

Articolo 104 (Sanzioni)

Nel primo comma dell'articolo la parola “ autorizzazione “ è stata sostituita da titolo abilitativo” e nel secondo comma , per quanto riguarda la figura del soggetto che può sostituire ,nell'esercizio dell'attività , il titolare assente, non si richiede più la qualifica di “ collaboratore familiare ma , più semplicemente, quella di “ collaboratore “.

Articolo 108 (Decadenza dell'autorizzazione)

Anche in questo articolo , il termine “ autorizzazione “ è stato sostituito con “ titolo abilitativo “ E' stato inoltre previsto, quali elementi di novità rispetto alla previgente disciplina :

- che l'istanza di proroga del termine di decadenza venga presentata prima della scadenza del termine stesso;
- che sia causa di decadenza anche il non inizio di attività entro 180 dalla presentazione della dichiarazione di inizio di attività, in caso di commercio itinerante.

111- bis (Decorrenza delle nuove disposizioni)

E' stato previsto che le disposizioni in materia di aree pubbliche si applichino a decorrere dal 1 luglio 2007 e che, dalla stessa data sia abrogata la legge n 10/2003.

E' stato previsto, inoltre, che “ gli adempimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo itinerante, rilasciate da comuni toscani a soggetti non residenti in Toscana sono di competenza dei Comuni toscani che hanno rilasciato l'autorizzazione, qualora non vi provveda il comune di residenza dell'operatore. Parimenti i Comuni toscani provvedono agli adempimenti amministrativi inerenti le autorizzazioni rilasciate a soggetti residenti in Toscana dai comuni delle altre regioni italiane “

Art 113 (disapplicazione di norme statali)

Dalla data del 1 luglio 2007 hanno cessato di aver applicazione, nella Regione Toscana, gli articoli 28, commi 17 , e 30 comma 5 , del d lgs 114 /1998, i quali così testualmente disponevano, in materia di commercio su aree pubbliche:

Art 28, comma 17 :

Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le regioni ed i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza , per le attività effettuate in posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensione “;

Articolo 30 comma 5:

Resta salvo il divieto di vender sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art 176, comma 1, del regolamento di esecuzione del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio del maggio 1940 , n 635, e successive modifiche , nonché il divieto di vendere od esporre armi, esplosivi ed oggetti preziosi. E' abolito ogni precedente divieto di vendita di merci, ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari.

C) DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI. (articoli dal 50 al 61)

Articolo 50 (Definizioni)

L'articolo 50 del codice, è stato modificato dall'art 31 della LR 34, limitatamente alle lettere g), ed f), che riguardano, rispettivamente, gli impianti privati (lettera g) e la capacità dei contenitori-distributori mobili (lettera h).

Con la nuova formulazione data alla lettera g), dell'articolo 50, è stato previsto che un impianto privato possa essere utilizzato anche per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse da quelle del titolare dell'autorizzazione, a condizione che, come già accadeva in passato, vigente

l'originario articolo 50 del codice del commercio, tra il titolare ed i singoli utilizzatori dell'impianto venga costituito un consorzio od una associazione di imprese e – cosa questa completamente nuova - le imprese siano impegnate nella realizzazione di un progetto od intervento unitario oppure che, in alternativa, abbiano, nell'oggetto sociale, l'attività di autotrasporto.

In pratica, un impianto privato, è abilitato a rifornire di carburante:

- il titolare della autorizzazione d'esercizio;
- un consorzio od associazione di imprese (od altra forma associativa equivalente), fatta tra il titolare dell'impianto e queste ultime, le quali devono essere coinvolte nella realizzazione di uno stesso progetto on intervento OPPURE, in alternativa, devono avere, nel proprio oggetto sociale, l'attività di autotrasporto.

L'altra modifica che ha interessato l'art 50, di cui alla lettera h) , consiste nel fatto che la capacità del contenitore mobile è ora indicata in “ metri cubi” anzichè “ in litri”.

Effetti della riforma:

Tra i soggetti con i quali il titolare dell'impianto può sottoscrivere accordi , oltre alla “ associazione di impresa”, sono previste anche “ forme associative equivalenti”, che si ritiene il Comune debba individuare, inserendo una specifica norma nel piano carburanti. Con una “ e “ che congiunge, si è anche previsto che le imprese debbano essere coinvolte nella realizzazione di un unico progetto. In alternativa, se non coinvolte nel progetto, devono avere nel proprio oggetto sociale, l'attività di autotrasporto. In base a quest'ultima previsione, si ritiene che il titolare dell'impianto possa associarsi con imprese che effettuano l'autotrasporto per conto ed interesse del titolare stesso ,per poterle far rifornire di carburante nel l'impianto privato di cui è titolare.

Articolo 51 (Bacini di utenza regionali).

Al comma 2 dell'art 51, è stata inserita una aggiunta, con l'articolo 32 della LR 34, per precisare che le aree montane sono indicate, oltre che nell'allegato 1 della LR n 82/2000, anche “ negli articoli 3-bis e 10-bis “ della stessa legge 82/2000.

Articolo52 (Impianti di pubblica utilità)

Nessuna modifica

Articolo 53 (Verifiche di compatibilità degli impianti esistenti).

Nessuna modifica

Articolo 54 (Nuovi impianti)

L'originario articolo54 del codice del commercio, è stato modificato dall'art 33 della LR 34, con la previsione che gli impianti che erogano almeno i prodotti benzina e gasolio e sono dotati di dispositivi self-service pre e post- pagamento, di servizi o attività informative di interesse turistico,

di almeno due servizi all'automobile e all'automobilista, nonché di una attività di vendita al dettaglio con superficie di vendita:

- a) non inferiore a 25 metri quadrati e non superiore a 150 metri quadrati, nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti;
- b) non inferiore a 25 metri quadrati e non superiore a 250 metri quadrati, nei Comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti

e che dispongano, inoltre, di una superficie non inferiore a 3.500 metri quadrati, debbano essere dotati anche di impianti igienico- sanitari destinati a raccogliere gli scarichi, organici e liquidi, prodotti dalle autocaravan, come definire dall'art 378 del codice della strada.

Alla " domanda o istanza in bollo " disciplinata dalla previgente normativa contenuta nel codice per ottenere l'autorizzazione d'esercizio di un impianto, è stata aggiunta una nuova previsione , consistente nella possibilità di presentare una dichiarazione di inizio di attività, per i casi assoggettati a quest'ultima forma di abilitazione , ai fini del loro esercizio..

Il termine "piano comunale di settore " è stato sostituito con " programmazione comunale " e la parola " autorizzazione " con quelle di " titolo abilitativo".

Effetti della modifica:

Obbligo, per gli impianti con superficie superiore a 3.500 metri quadrati, nuovi o completamente ristrutturati, di essere dotati di adeguate strutture e mezzi di raccolta dei rifiuti, solidi e liquidi, prodotti dalle autocaravan.

La norma deve essere codificata nel regolamento comunale di settore.

Articolo 55 (Autorizzazione alla installazione di nuovi impianti).

All'originario articolo 55 del codice, l'art 34 della LR 34 ha aggiunto due commi , l'1-bis e l'1- ter. In relazione al disposto di detti due commi aggiunti, il rilascio dell'autorizzazione, per un nuovo impianto, o per una sua totale ristrutturazione , è subordinato all'esito favorevole di una verifica tecnica, volta ad accertare che l'impianto – del tutto nuovo o ristrutturato – abbia tutti i requisiti, strutturali e di servizio, previsti dalla normativa vigente.

Effetto della riforma:

La previsione deve essere inserita nel piano di settore

Articolo 56 (Attività economiche accessorie integrative negli impianti esistenti).

All'originaria dicitura dell'art 56 del codice, l'art 35 della LR 34 ha aggiunto una previsione, in base alla quale, tutti gli impianti esistenti possono dotarsi di attrezzature igienico- sanitarie idonee a raccogliere i rifiuti prodotti dalle autocaravan.

La previsione di cui sopra, che è andata a costituire il comma 3 bis dell'articolo 56, è identica a quella contenuta nell'art 55, comma 1-bis e , pertanto, si ritiene superflua.

Articolo 57 (Modifiche agli impianti)

Con una lieve modifica introdotta nel secondo comma dell'art 57 dall'art 36 della LR 34, si è sostituita l'originaria previsione della " denuncia di inizio di attività di cui agli articoli 58 e 59 della LR n 9/1995" , con la " dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente ".

Effetto della riforma:

Nessun effetto pratico stante la valenza della DIA di cui alla LR 9/1995 e della DIA prevista dalla normativa vigente.

Articolo 58 (Collaudo)

Ancora una lieve modifica introdotta nell'art 58 del codice, dall'art 37 della LR 34, per sostituire la dicitura “ denuncia di inizio di attività “ con “ dichiarazione di inizio di attività”.

Effetti della riforma: Irrilevanti, all'atto pratico.

Articolo 59 (Localizzazione degli impianti)

Nessuna modifica

Articolo 60 (Regolamento regionale)

Nessuna modifica.

Articolo 61 (Impianti ad uso privato e per natanti)

L'art 38 della LR 34, ha sostituito, nei commi 1,2 e 3, del testo originario del codice, la dicitura “ denuncia di inizio di attività di cui agli articoli 58 e 59 della LR n 9/1995, con la dicitura “dichiarazione di inizio di attività”.

Vi ha anche aggiunto il comma 3 bis, in base al quale “L'attivazione di contenitori distributori mobili ad uso privato.....all'interno di attività agricole ed agromeccaniche, è soggetta a previa comunicazione al Comune competente per territorio, da effettuare almeno dieci giorni prima dell'attivazione; il titolare dell'attività, nella comunicazione, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 ter del decreto legislativo 29 marzo 2004 , 99 (Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f),g)m, l) e della legge 7 marzo 2003, n 38), come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n 101.

Effetti della modifica:

La novità riguarda la possibilità di utilizzare contenitori distributori mobili anche nella attività agricole ed agromeccaniche.

Sorge spontanea la domanda: Prima non era possibile ?. A nostro modesto avviso, sì.

Le modifiche introdotte nel codice del commercio dalla LR 34, che interessano la materia della distribuzione di carburanti, sono contenute negli articoli 105 e 109 .

Articolo 105 (Sanzioni)

Nei commi 5, lettera a) e 6 , le parole “ dichiarazione di inizio di attività”, sono state sostituite con “ dichiarazione di inizio di attività “.

Articolo 109 (Decadenza dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti per la distribuzione di carburanti)

E' stato previsto che, per cause di necessità e previa motivata istanza, da presentare prima della scadenza del termine che fa scattare la decadenza (la decadenza scatta per un periodo di inoperatività ingiustificata dell'impianto superiore a 12 mesi) ,si possa chiedere una proroga del termine .